

La Giunta

Art. 121 Cost.

modif. 6 121

Attività di indirizzo politico (leggi e regolamenti, bilancio, piani di sviluppo regionali) + *ricorsi civili e alle GRC*

Attribuzioni di natura amministrativa (attività di gestione del patrimonio della Regione, di amministrazione dei servizi regionali e di controlli sui servizi affidati ad aziende speciali ed enti dipendenti dalla Regione, delibere in caso di urgenza)

Attività politica interna (conflitti tra assessori, decisione questione di fiducia – Presidente eletto; in caso di caso di revoca, dimissioni, sfiducia – ordinaria amministrazione)

Il Presidente della Giunta

Doppia funzione (Presidente della Giunta e della Regione).

Come Presidente della Regione: rappresentanza esterna (nella Conferenza Stato-Regioni, in giudizio, ecc.)

Nelle Regioni Speciali: art. 21 St. SI, 47 SA, 44 FVG, 44 V.d'A e 40 T.A.A. – partecipazione al Consiglio dei Ministri. *PROBLEMA PER IL PRESIDENTE REGIONE SICILIA*

QUANDO PUÒ PARTECIPARE?

SENTENZA N. 92

ANNO 1999

Questa Corte ha più volte affermato che la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei ministri é garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare di questa singola Regione (cfr. sentenze n. 166 del 1976, n. 545 del 1989).

Sotto questo profilo, la norma dello statuto siciliano non si differenzia dalle analoghe norme presenti negli altri statuti speciali, ancorchè queste ultime utilizzino espressioni diverse, come quando si riferiscono all' "intervento", anzichè alla "partecipazione" del Presidente regionale, o si riferiscono alle "questioni che riguardano particolarmente la Regione", anzichè alle "materie che interessano la Regione": per tutte vale il principio per cui si richiede la presenza di un interesse differenziato della singola Regione (cfr. sentenze n. 627 del 1988, n. 544 del 1989, nn. 224, 343, 381 del 1990; nn. 37 e 191 del 1991; n. 398 del 1998).

Sono note, del resto, le ragioni del mancato coordinamento dello statuto siciliano, l'unico anteriore alla Costituzione, con le norme di questa, secondo quanto era stato previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello stesso statuto. Ma, nonostante tale difetto di coordinamento, l'interpretazione dello statuto siciliano non può non tener conto, oltre che della Costituzione, anche, là dove il testo lo consenta, e in assenza di una *ratio* contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle analoghe discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale.

Non basta dunque, per rendere necessaria la partecipazione del Presidente regionale, che il Consiglio deliberi su argomenti di generico interesse delle Regioni, o di un gruppo di esse, come potrebbero essere le Regioni a statuto speciale.

3.- Nella specie, non può ritenersi fondata la pretesa del Presidente della Regione Siciliana di partecipare al Consiglio dei ministri in relazione alla discussione dell'intero disegno di legge

"collegato" alla legge finanziaria per il 1997: disegno di legge caratterizzato da contenuti estremamente vari e non omogenei, riguardanti interessi dell'intera comunità nazionale, e accomunati solo dall'essere le varie disposizioni dirette in modo convergente a realizzare le condizioni normative per l'attuazione della manovra relativa al bilancio dello Stato.

Nè può dirsi presente un interesse differenziato e peculiare della Regione siciliana a proposito delle altre disposizioni del disegno di legge in materia sanitaria, diverse dall'art. 16, citate esemplificativamente dalla ricorrente, come l'art. 2, comma 1, sui livelli di assistenza, l'art. 2, comma 2, in tema di prestazioni in regime di ricovero, l'art. 3, comma 1, sulla quantità e sulle tipologie di prestazioni che possono essere erogate più convenientemente nelle strutture pubbliche e in quelle private, o l'art. 3, comma 2, sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Si tratta infatti, in tutti questi casi, di disposizioni il cui oggetto riguardava bensì anche attività delle Regioni, titolari di competenze in materia di servizio sanitario, ma non posizioni o interessi differenziati e peculiari della Regione Siciliana.

Ancor meno può fondarsi la censura della ricorrente sull'indicazione generica delle norme contenute nel titolo II del disegno di legge, in materia di entrate, in base al fatto che esse presentavano un necessario collegamento con la spesa, e che in Sicilia le entrate tributarie erariali sono devolute in gran parte alla Regione, in forza dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. La disciplina dei tributi erariali, che produce effetti sull'intero territorio nazionale, compresa la Sicilia (cfr. art. 6, primo comma, del citato d.P.R. n. 1074 del 1965), non riguarda infatti un interesse giuridicamente differenziato della Regione Siciliana, ancorchè possa di fatto riflettersi sulla finanza regionale attraverso il meccanismo della devoluzione del gettito, previsto dalla citata norma di attuazione.

Nè la ricorrente indica alcuna altra specifica disposizione, in questa o in altra materia, presente nel disegno di legge ed idonea a configurare un interesse differenziato della Regione, tale da giustificare puntualmente una pretesa di partecipazione - che il Presidente regionale non risulta del resto avere avanzato - non già alla discussione dell'intero disegno di legge, ma alla discussione di siffatte singole disposizioni (diverse dall'art. 16, in tema di partecipazione della Regione al finanziamento della spesa sanitaria, sul quale é pacifico che la partecipazione é stata consentita, anche se, per decisione del Presidente della Regione, questa non vi é poi stata).

Statuto della Regione Siciliana



ARTICOLO 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

→ ART. 32 (composne governo), 35 (rep. collettive
avere la Comune).

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004 n.35 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione.

Art. 2.

CRITERI

1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare.

Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.

2. Il Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione siciliana è invitato a partecipare anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, quando ricorrono le condizioni e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Il Presidente della Regione può essere convocato anche senza formalità quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui all'articolo 2.
2. Il Presidente del Consiglio può comunque invitare il Presidente della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 4.

1. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri.

Art. 5.

1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri può stabilire disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere specificativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per le altre Regioni? Chi decide? Tacito patto.

SENTENZA N.381

ANNO 1990

Questa Corte ha costantemente affermato che la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province ad autonomia differenziata alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali si discutono questioni di interesse delle rispettive regioni (o province autonome) si rende necessaria soltanto nei casi in cui l'interesse di quest'ultima possa essere qualificato, oltrechè di particolare rilevanza o intensità, come interesse differenziato, nel senso che dev'essere tale da distaccarsi da quelli generali e comuni a tutte o a una categoria di regioni e da configurarsi come interesse proprio e peculiare della singola regione (o provincia autonoma) (v. sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 224 del 1990). Nel caso dedotto in questi giudizi si è, invece, di fronte a una disciplina normativa concernente trasferimenti di risorse finanziarie tra lo Stato e tutte le regioni (o le province) ad autonomia speciale, che è inserita in un disegno generale volto a dettare norme urgenti per l'intero complesso della finanza regionale e locale.

Sent. 37/1991 → anche per atti di natura legislativa

Altri poteri del Presidente nelle regioni Speciali

Indice le elezioni del Consiglio e fissa le prime riunioni

In particolare, nella Regione Siciliana

Statuto della Regione Siciliana

ARTICOLO 21

(Omissis)

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

ARTICOLO 23

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

ORDINE PUBBLICO → COMITATO REGIONALE PER LA SICUREZZA
Corte Costituzionale, 13/03/2001, n.55

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 l. reg. Sicilia 13 settembre 1999 n. 20, che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza, in quanto sia le competenze attribuitegli, sia la sua composizione nonché l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica: in una materia, cioè, che non è stata attribuita alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, della Regione, ma è, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale.

Presidente come capo della Giunta

Presidente del Collegio – Capo dell'esecutivo

Attività a rilevanza esterna – funzioni esercitate in proprio

Attività di direzione delle attività delegate, attenendosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (121 Cost.). *NON PERDE LA FUNZIONE DI ORGANO DELLA REGIONE.*

Statuto della Regione Siciliana

ARTICOLO 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

FORMA DI GOVERNO

122 u.c. Cost. – 123 I c. Cost. → REGIME DEGRADABILE
MODELLO RIVOLUZIONARIO. FINE ALLA
L.C. 1/99 → allo statuto solo struttura di base

Prima: R.O. forma di governo parlamentare a tendenza assembleare → esclusi' soltanto Consiglio

R.S. forma di governo parlamentare a tendenza equilibratrice → sempre Consiglio e Consiglio

Regioni ordinarie

Ora – puzzle (122, I comma, Cost. e 123 Cost. – legge e statuto; sent. 196 del 2003)

+ legge Grmca

+ 2/04 → Modello Costituzionale Rigido

Presidenziale? Neopresidenziale?

Ibrida a struttura rigida con: funzioni consiliari di indirizzo; struttura differenziale nelle singole regioni (regolamento, ecc.).

Norme inderogabili: 126 comma II Cost.; 126 u.c. Cost. (solo per dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti); attribuzioni organi costituzionali; rispetto "armonia con la Costituzione"; se Presidente non eletto, o designato dal Consiglio o eletto indirettamente; metodo della programmazione.

Regioni speciali

L. cost. 2/2001 → *stesso modello*.

Particolarità:

Sicilia

Disciplina transitoria: il Presidente è eletto contestualmente all'Assemblea, secondo norme stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta (oltre a una legge che disciplina la conclusione anticipata della legislatura, nel caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati).

Disciplina definitiva: la forma di governo può essere modificata da una legge approvata a maggioranza assoluta.

E' stata approvata solo la legge elettorale (l. n. 7/2005), che prevede un proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento (5%).

Trentino-Alto Adige

Il Consiglio è composto dai membri dei Consigli provinciali (ognuno 35 membri).

Ogni Consiglio provinciale determina con legge la forma di governo e le modalità di elezioni.

Nella provincia di Bolzano, si ha la l. n. 4/2003, che ripropone la l. n. 7/1983 (sistema proporzionale con salvaguardia delle minoranze linguistiche). Il Presidente viene eletto in seno all'Assemblea. Ci sono però dei punti fermi stabiliti dalla l. n. 2/2001, come l'elezione con metodo proporzionale, nel rispetto della minoranza ladina, l'elezione diretta del Presidente con maggioranza qualificata dei 2/3.

Nella provincia di Trento, invece, è stata approvata la legge n. 2(2003, secondo la quale Presidente e Consiglio sono eletti contestualmente sulla base di un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza e tutela della minoranza ladina.

Nelle Regioni speciali, quindi, la forma di governo e il sistema elettorale sono disciplinate con legge regionale.

Caso particolare. Regione Sardegna.

Dopo un periodo transitorio (art. 3 l. cost. 2/2001, l. 108/68 e l. 43/95), nel 2007 è stata approvata la legge statutaria che in sede referendaria non ha raggiunto il quorum di partecipazione di 1/3 degli aventi diritto.

SENTENZA N. 164

ANNO 2008

1. – La Corte d'appello di Cagliari, nel corso del procedimento di verifica dei risultati del *referendum* del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno, ha sollevato, in riferimento all'articolo 108 della Costituzione e all'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 (*recte*: 15, primo comma) della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).

Anzitutto l'art. 15, rinviando all'articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, assegna alla Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con l'intervento del procuratore generale, «all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*». Con questa previsione sarebbe violato l'art. 108 della Costituzione, poiché una legge regionale attribuirebbe ad un'autorità giurisdizionale «una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato».

In secondo luogo, lo stesso censurato art. 15, primo comma, non escludendo espressamente l'applicabilità al *referendum* sulla legge statutaria del *quorum* strutturale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 1957 violerebbe l'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dal momento che introdurrebbe, con legge ordinaria, un *quorum* non previsto per il *referendum* sulle leggi statutarie.

2. – In via preliminare merita accoglimento l'eccezione, sollevata dalla difesa regionale, di inammissibilità delle suesposte questioni di legittimità costituzionale per difetto di legittimazione dell'autorità rimettente ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Omissis

In conclusione, la più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazione del giudice *a quo* esige che, al di là della evidente finalità garantistica

implicita nell'attribuzione di una funzione ad un organo giurisdizionale, l'attività richiesta non si esaurisca in semplici operazioni amministrative, per di più da conseguire tramite procedure prive di forme di contraddittorio ed attraverso determinazioni finali prive dei caratteri di decisorietà e di definitività.

2.3. – Nel presente giudizio, la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) attribuisce espressamente alla Corte di appello di Cagliari (nella particolare composizione di cui all'art. 14, primo comma, della stessa legge n.20) il solo compito di proclamare l'esito del *referendum* sulla base dell'accertamento del numero dei votanti e dell'ammontare dei voti favorevoli e contrari. Ciò mentre sta al Presidente della Regione assumere le conseguenti determinazioni, secondo quanto prevedono alternativamente tra loro gli artt. 12 e 13 della legge 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), ma sempre tramite provvedimenti che potranno anche essere oggetto di giudizio sia da parte di giudici ordinari che di questa stessa Corte.

Omissis

Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello svolge una mera attività materiale di conteggio, essendo preposta ad una «semplice funzione di carattere formale» volta a realizzare «una finalità garantistica». In altri termini, alla Corte d'appello è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, che si svolge secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio. Ciò diversamente dal giudizio di parificazione del rendiconto che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, attesa la sussistenza di un contraddittorio e considerata, soprattutto, la natura definitiva e insindacabile della decisione pronunciata dalla Corte dei conti (sentenze n. 244 del 1995; n. 142 del 1968; n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963).

SENTENZA N. 149

ANNO 2009

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i *referendum* regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale), in riferimento all'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (come modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2).

La legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto, era stata assoggettata al *referendum* previsto dal quarto comma, primo periodo, dello stesso art.15, a mente del quale detta legge «è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale».

L'art. 15, quarto comma, secondo periodo, dello statuto prevede, altresì, che «la legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Alla consultazione referendaria ha partecipato un numero di elettori inferiore al *quorum* previsto, per effetto del rinvio di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2002, all'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, ai sensi del quale il *referendum* non è dichiarato valido se «non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori». I voti favorevoli all'approvazione sono risultati inferiori rispetto ai voti contrari.

Non essendo stato raggiunto il prescritto *quorum*, la Corte d'appello di Cagliari, nel corso del procedimento di verifica dei risultati, ha dichiarato non valido il *referendum*. A seguito di tale dichiarazione, il Presidente della Regione ha proceduto alla promulgazione della suddetta legge statutaria.

L'odierno ricorso prospetta due ordini di censure a carico del medesimo atto.

Omissis

5. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Il quarto comma dell'art. 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria «sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Questa disposizione esige che si verifichi una condizione, ossia l'approvazione da parte della maggioranza dei voti validi, che, con tutta evidenza, non si è avuta nel caso di cui al presente giudizio.

Avendo il Presidente della Regione proceduto alla promulgazione malgrado il mancato verificarsi della condizione espressamente prescritta, si è data efficacia ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.

Né la condizione prescritta dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 15 dello statuto si realizza in ragione della dichiarazione d'invalidità del *referendum* per il mancato raggiungimento del previsto *quorum* strutturale, dal momento che la succitata previsione statutaria impone, invece, che, in mancanza di una maggioranza di voti validi, la legge statutaria non sia promulgata.

Non rileva a tal fine che l'invalidità della procedura referendaria sia prevista da una legge regionale (la cui legittimità costituzionale non è necessario in questa sede sindacare), ovvero che essa sia stata successivamente dichiarata dalla Corte di appello di Cagliari, dato che nella disposizione statutaria ci si riferisce solo ad un dato oggettivo, costituito dalla prevalenza, fra i voti validamente espressi nel *referendum*, di quelli di approvazione, rispetto a quelli contrari: è palese che tale condizione non è stata soddisfatta, né alla luce dell'esito della consultazione, ove i voti contrari hanno prevalso, né, a maggior ragione, se si dovesse considerare invalido il procedimento referendario, e inidoneo come tale ad esprimere una valida maggioranza favorevole.

Pertanto il Presidente della Giunta, promulgando ugualmente la legge statutaria, ha violato l'art. 15, quarto comma, dello statuto.

Per tali motivi va dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008 in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all'apposito *referendum* popolare.

Di conseguenza, va annullato l'atto di promulgazione della legge statutaria 10 luglio 2008 n. 1.

Valle d'Aosta

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti (ll.rr. 21/2002, 3/2003, 16/2017 – leggi elettorali; e l. statutaria n. 21 del 2007). Su proposta del neo Presidente il Consiglio elegge il Vicepresidente e gli assessori. Sono previste la mozione di sfiducia individuale e la mozione di sfiducia costruttiva

Friuli-Venezia Giulia

Le leggi regionali nn. 17 e 28 del 2007 definiscono un sistema elettorale proporzionale con soglie di sbarramento differenti a secondo dell'appartenenza o meno a una coalizione. Il Presidente e il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto; fanno parte del Consiglio il candidato eletto che il candidato che ha riportato voti immediatamente inferiore. Vigè il principio *simul stabunt, simul cadent*.